

Questa metodologia è stata prodotta con il contributo finanziario della Commissione Europea - Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza, Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità".

La Metodologia AGIRE è stata compilata e sviluppata da Carlotta Bellini e Sarah Di Giglio (Save the Children Italia), con la collaborazione di Paola Degani (Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova) e con il supporto di tutti i partner del progetto.



Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità"
Commissione Europea - Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza

AGIRE AUSTRIA, GRECIA, ITALIA E ROMANIA.

Agire per potenziare la partnership tra soggetti pubblici e privati nell'identificazione e supporto di minori vittime e a rischio di tratta in Europa

METODOLOGIA AGIRE

JLS/2007/ISEC/537



Save the Children Italia Onlus

Via Volturno 58, 00185 Roma

tel: +39 06 480 70 01

fax: +39 06 480 70 039

Coordinatore



Partners





Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità"
Commissione Europea - Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza

AGIRE AUSTRIA, GRECIA, ITALIA E ROMANIA.

Agire per potenziare la partnership tra soggetti pubblici e privati nell'identificazione e supporto di minori vittime e a rischio di tratta in Europa

METODOLOGIA AGIRE

JLS/2007/ISEC/537

Coordinatore



Partners



INDICE

Questa metodologia è stata prodotta con il contributo finanziario della Commissione Europea - Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza, Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità".

La Metodologia AGIRE è stata compilata e sviluppata da Carlotta Bellini e Sarah Di Giglio (Save the Children Italia), con la collaborazione di Paola Degani (Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova) e con il supporto di tutti i partner del progetto.

Prima Edizione: Ottobre 2010¹

Grafica

S.C. ALPHA MEDIA PRINT SRL

1. Introduzione	4
2. Parole chiave	5
3. Definizioni operative	7
4. Problemi preliminari e trasversali	8
4.1 Problemi preliminari	8
4.2 Questioni trasversali	10
5. Passi/procedure e misure operative	13

¹ Dati aggiornati a marzo 2009

INTRODUZIONE

La metodologia AGIRE si basa sui risultati di un progetto europeo precedente, AGIS, per lo “Sviluppo di una metodologia basata sui diritti del minore per l'identificazione e il supporto dei minori vittime di tratta”. Il progetto AGIS ha quindi sviluppato una metodologia con degli indicatori e profili dei minori più a rischio, da usare per far emergere un minore vittima di tratta o sfruttamento in situazioni differenti in modo da avviare delle procedure nazionali per proteggere i minori stessi. Il progetto AGIRE ha lo scopo di sviluppare ulteriormente tale metodologia, prendendo in esame le pubblicazioni più recenti in questo campo, ed in particolare le “Linee Guida per un Sistema Transnazionale di presa in carico (TRM) delle vittime di tratta” in Europa (ICMPD) .2

La Metodologia AGIS³ è stata ritenuta dalla Commissione Europea una “metodologia eccellente ed operativa”⁴ per l'identificazione dei minori vittime di tratta e di sfruttamento. Il suo approccio è basato sulla promozione dei diritti del minore e fa riferimento a precedenti progetti europei sui minori vittime di tratta, come ENACT (Network Europeo contro la tratta dei minori) guidato da Save the Children Italia, nonché altri progetti rilevanti come il “Comprehensive Training for Law Enforcement Authorities Responsible for Trafficking in Children/Minors” condotto da IOM-Austria, e “Identification and Protection Schemes for Victims of Trafficking in Persons in Europe” di IOM-Belgio.⁵ Sono stati presi in considerazione anche strumenti e linee guida internazionali sui diritti dei minori, tra i quali SCEP (Separated Children in Europe Programme) Statement of Good Practices (2004),⁶ UNICEF - Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking (2006)⁷ e UNICEF, Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in Europe (2006),⁸ OHCHR Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (2002),⁹ e UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child.¹⁰

Sulla base della metodologia AGIS, che promuove un monitoraggio costante e aggiornato della situazione, e di un'analisi delle metodologie più recenti e rilevanti all'interno del primo incontro transnazionale dei partner del progetto AGIRE, è stato prodotto questo documento comparato ed integrativo della metodologia AGIS e il sistema di presa in carico e assistenza transnazionale dell'ICMPD (TRM). Quindi, la metodologia AGIRE ha unito questi due modelli in un nuovo strumento, in accordo con i partner del progetto in corso, e alla luce della situazione attuale a livello Europeo e Internazionale. A partire da questa metodologia si svilupperanno delle procedure operative a livello nazionale per l'identificazione ed il supporto di minori vittime o a rischio di tratta e di sfruttamento, e corsi di formazione per gli operatori sia sulla metodologia che sulle procedure, includendo profili e indicatori aggiornati relativi alla tratta e sfruttamento dei minori in ogni contesto nazionale.

² ICMPD, *Transnational Referral Mechanism for Victims of Trafficking DRAFT Guidelines*, o “Draft TRM Guidelines.” Ultima versione preliminare: maggio 2008.

³ Save the Children, *Final Report Development of a child rights methodology to identify and support child victims of trafficking*, Programma AGIS 2005 della Commissione europea, 2007. Vedi p.6 per ulteriori riferimenti.

⁴ Conclusioni della DG Giustizia, Libertà e Sicurezza, Commissione Europea, comunicate per email da Sandra Cooreman in data 13 agosto 2008.

⁵ In seguito al quale sono stati elaborati i seguenti documenti: IOM Vienna, *Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices for Combating Child Trafficking (2006)* e IOM Belgium, *Identification and Protection Schemes for Victims of Trafficking in Persons in Europe Tools e Best Practices (2005)*.

⁶ http://www.separated-children-europe-programme.org/separated_children/good_practice/index.html

⁷ http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf

⁸ http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Child_Trafficking1-13.pdf

⁹ <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf> [accessibile dal 18 settembre 2008]

¹⁰ Le precedenti linee guida UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child, nella versione provvisoria del 2006 oggi disponibili nella versione definitiva:

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html> [accessibile dal 18 settembre 2008]

PAROLE CHIAVE

Tratta e Sfruttamento

La Tratta viene definita dall'Articolo 3 del Protocollo di Palermo, Protocollo ONU sulla Prevenzione, Soppressione e Punizione della Tratta di Persone, Specialmente Donne e Bambini, ad integrazione della Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale:

(a) Per “tratta di esseri umani” si intende il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitalità od accoglienza di persone, con il ricorso a minacce o all'uso della forza o ad altre forme di coercizione, rapimento, truffa, inganno, abuso di potere o di posizione di vulnerabilità ovvero consegna o ricevimento di denaro o benefici per ottenere il consenso di un individuo che ha il controllo su un altro individuo, a scopo di sfruttamento.

(b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera (a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera (a) è stato utilizzato.

(c) Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitalità o l'accoglienza di un bambino allo scopo di sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche se questo non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo

Su tale base, per **minore vittima di tratta** si intende ogni persona sotto i diciotto anni che venga reclutata, trasportata, trasferita, ospitata o accolta a scopo di sfruttamento, sia all'interno che al di fuori di un paese, anche quando non sussistono elementi di coercizione, inganno, abuso di autorità o altre forme di abuso. (Separated Children In Europe Programme (SCEP) *Position Paper on Trafficking*, p.6)

La suddetta definizione di tratta è stata ripresa dal Consiglio d'Europa nella *Convention on Action against Trafficking in Human Beings, CETS 197*, che, all'articolo 2, definisce in modo specifico l'obiettivo di includere entrambe le tipologie di tratta, internazionale e nazionale (interna).

Lo sfruttamento è un elemento necessario della definizione di tratta, **ma non è necessario che venga attuato, è sufficiente che questo sia lo scopo o l'obiettivo dell'azione**, per ritenere che una persona sia vittima di tratta. La *Convenzione per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*¹¹ riconosce in modo specifico il diritto del minore ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di qualsiasi lavoro potenzialmente pericoloso (Art.32, CRC e *Protocollo Opzionale alla CRC sulla Vendita di Minori, sulla Prostituzione e sulla Pornografia Infantile*).¹² In particolare lo sfruttamento può includere:

- Sfruttamento sessuale include lo sfruttamento della prostituzione altrui ed altre forme di sfruttamento sessuale (*Convenzione 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile*)¹³ quali la pornografia e i matrimoni forzati

- Sfruttamento lavorativo o in attività illegali (Articolo 2(1) *Convenzione No. 29 OIL, sul Lavoro Forzato od Obbligatorio*)¹⁴ incluso il profitto derivante da attività illegali (*Convenzione 182 OIL*) e furto

- Lavori o servizi forzati (Articolo 2(1) *Convenzione No. 29 OIL, sul Lavoro Forzato od*

¹¹ Convenzione ONU per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, adottata il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, (di seguito, “CRC”).

¹² Protocollo Opzionale alla CRC sulla Vendita di Minori, sulla Prostituzione e sulla Pornografia Infantile, adottato il 25 maggio 2000 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2002, (di seguito, “Protocollo CRC sulla Vendita di Minori”).

¹³ Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) Convenzione 182 Peggiori Forme di Lavoro Minorile, 1999, (di seguito, ILO 182)

¹⁴ Convenzione OIL 29 sul Lavoro Forzato od Obbligatorio, 1932, (di seguito, “ILO 29”).

¹⁵ Convenzione OIL 29 sul Lavoro Forzato od Obbligatorio, 1932, (di seguito, “ILO 29”).

*Obbligatorio*¹⁵) incluso il conseguimento di profitti da attività illecite (ILO 182) e l'accattonaggio

• Schiavitù o pratiche analoghe, (Convenzione sulla Schiavitù,¹⁶ Convenzione Supplementare ONU sull'Abolizione della Schiavitù,¹⁷ il Commercio di Schiavi e sulle Istituzioni e Pratiche assimilabili alla Schiavitù e Convenzione 182 OIL) e servitù¹⁸

• Adozioni illegali

• Asportazione di organi.

Essendo in una fase di rilevamento e analisi, la metodologia in questione riguarderà anche il reclutamento e lo sfruttamento di minori attraverso l'uso delle nuove tecnologie quali internet e cellulari, inclusi i messaggi elettronici e web 2.0.

Valutazione e determinazione del superiore interesse

Tutte le azioni decise nel nome o in virtù del superiore interesse del minore dovrebbero essere soggette anche alla Valutazione del Superiore Interesse (BIA) o alla Determinazione del Superiore Interesse (BID). Nel recente documento *Guidelines on Determining the Best Interests of the Child* dell'UNHCR si dichiara che una valutazione efficiente riguardo al superiore interesse “è essenziale prima di decidere in merito ad ogni azione che riguardi direttamente un minore di competenza dell' UNHCR, a meno che non sia necessario un BID. Non è richiesta una particolare formalità, e può essere realizzato in molte circostanze che si presentano nel momento in cui il minore è identificato come non accompagnato o solo (*separated*) o a rischio, fino a quando venga implementata una soluzione duratura.”¹⁹

Tuttavia, il BID è un processo formale per determinare il superiore interesse di un minore quando debbano essere prese **decisioni particolarmente importanti** affinché esistano maggiori salvaguardie procedurali, ad es. per l' identificazione di **soluzioni durature** per i minori non accompagnati, **l'organizzazione di assistenza temporanea** per i minori non accompagnati o separati in situazioni eccezionali e l'eventuale **separazione** di un minore dai genitori contro la sua volontà.²⁰ Inoltre, in SCEP-Save the Children *Position Paper on Preventing and Responding to Trafficking of Children in Europe*, è contemplato un BID²¹ formale quando si vaglia una soluzione duratura per il minore, prevedendo di rintracciare la famiglia del minore e di provvedere al suo eventuale rimpatrio; in questo caso si dovrebbe spiegare come si è pervenuti al BID e quali conclusioni siano state raggiunte, indicando anche in che modo sia stato preso in considerazione il punto di vista del minore.

Tutore

Alla luce della diversità dei sistemi che regolamentano la custodia dei minori nei quattro paesi partecipanti al progetto, in generale al termine tutore sarà attribuita la più ampia interpretazione possibile. La “Dichiarazione sulle buone prassi” elaborata dallo SCEP *Statement of Good Practices* ha esattamente questo scopo, poiché indica che un tutore (o consulente, secondo la terminologia SCEP) può essere un tutore legale (rappresentante) o un soggetto che lavori per una ONG, ma il punto centrale è che questa figura viene nominata il prima possibile dopo aver identificato un minore separato per proteggerlo e dargli dei consigli.

Inoltre, lo SCEP raccomanda che a prescindere dalla condizione giuridica di questo soggetto, le sue responsabilità dovrebbero essere le seguenti:

- verificare che tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore
- verificare che il minore separato riceva un'assistenza, sistemazione/alloggio, educazione, supporto linguistico ed assistenza sanitaria idonee
- verificare che il minore goda di un'opportuna rappresentanza legale per regolarizzare la propria condizione giuridica o presentare domanda di asilo
- consultare e consigliare il minore
- contribuire ad una soluzione duratura nel superiore interesse del minore
- istituire un legame tra il minore e le varie organizzazioni che possono erogare servizi al minore
- sostenere il minore per conto di quest'ultimo, ove necessario



DEFINIZIONI OPERATIVE

Vittima di tratta

Un minore che in seguito ad una valutazione è stato formalmente identificato come vittima di tratta in conformità all'Art.3 del Protocollo ONU o delle leggi nazionali anti-tratta del Paese in cui viene trovato

Presunta vittima di tratta

Un minore che, in base agli indicatori, potrebbe essere una vittima di tratta, ma che non è ancora stato formalmente identificato come tale

Potenziale vittima di tratta

Un minore che viene individuato prima di essere sfruttato e che mostra segni importanti di essere coinvolto nella tratta

Minore “a rischio” di tratta

Un minore che non è stato vittima di tratta ma, alla luce del suo profilo o di determinati indicatori, potrebbe diventarlo in futuro

Assistenza e protezione

Misure, programmi e servizi volti al recupero degli individui vittime di tratta (come previsto dall'Art.6 del Protocollo di Palermo). Possono essere offerti da organizzazioni non governative, governative ed internazionali nei Paesi di destinazione, transito e origine. Le misure, tra le altre, riguardano la sistemazione/alloggio, cure mediche, assistenza psicologica, istruzione, formazione professionale, impiego, assistenza legale e trasporto.

La protezione e l'assistenza non dipendono dalla capacità o dalla disponibilità del minore vittima di tratta a collaborare nelle azioni giudiziarie.

Sistema nazionale di presa in carico ed assistenza (referral) (NRM)

Meccanismo a livello nazionale per identificare, assistere e proteggere le vittime di tratta grazie alla cooperazione tra varie istituzioni governative ed attori non governativi.

Sistema transnazionale di presa in carico ed assistenza (referral) (TRM)

Meccanismi e sistemi della cooperazione nazionale e transnazionale per l' assistenza e la presa in carico transnazionale globale alle vittime di tratta. I TRM fungono da anello nell'intero processo di presa in carico ed assistenza, dalla identificazione iniziale fino al rimpatrio e all'assistenza tra Paesi di transito, destinazione e origine e prevedono una cooperazione tra diverse istituzioni governative, intergovernative e non governative.

Primo centro di segnalazione

Organismo di coordinamento centrale di un NRM, all'interno del quale un referente viene informato dell'identificazione di un minore vittima di tratta

¹⁶ Convenzione di Ginevra sulla Schiavitù, sottoscritta a Ginevra il 25 settembre 1926 e modificata dal Protocollo di New York del 7 dicembre 1953.

¹⁷ Convenzione Supplementare ONU sull'Abolizione della Schiavitù, il Commercio di Schiavi e sulle Istituzioni e Pratiche assimilabili alla Schiavitù, entrata in vigore il 30 settembre 1957, (di seguito, Convenzione ONU sulla Schiavitù).

¹⁸ Rapporto sui diritti umani della Commissione Europea, Van Droogenbroeck case, 9 luglio 1980, Series B, Vol. 44, p. 30, paras, 78-80

¹⁹ UNHCR, Linee Guida alla Determinazione del Superiore Interesse del Minore, 2008, p.22 paragrafo 3.3

²⁰ Ibid, paragrafo 3.4

²¹ SCEP-Save the Children, Position Paper on Preventing and Responding to Trafficking of Children in Europe, pp.12-13

**Coordinatore Nazionale/
Punto di contatto nazionale**

Soggetto che funge da riferimento per il coordinamento delle procedure anti-tratta, essendo collegato o appartenente alle istituzioni competenti

**Erogatori di servizi di
assistenza**

Organizzazioni e privati che erogano una o più misure di supporto ed assistenza alle vittime di tratta. Tra questi, assistenti sociali, psicologi, personale delle strutture residenziali (*shelter*), personale sanitario o professionisti in ambito legale di ONG, IO e OG, ecc.



**PROBLEMI PRELIMINARI
E TRASVERSALI**

Nell'affrontare gli aspetti fondamentali della metodologia devono essere considerate 2 fasi: quella precedente l'attuazione della metodologia in senso operativo, ovvero prima di identificare un minore potenzialmente vittima di tratta e, successivamente, la fase post-identificazione del minore, quando la metodologia viene seguita ed applicata.

- **I problemi preliminari** sono quelli che devono essere presi in esame ed affrontati all'inizio e non necessariamente riguardano entrambe le fasi, ad es. le norme internazionali e le norme sui diritti umani, i meccanismi di protezione nazionali, l'istituzione di reti e la collaborazione tra diversi attori.
- **I problemi trasversali**, invece, vanno considerati durante entrambe le fasi essendo direttamente legati alle fasi operative, ad es. la sicurezza e la privacy della vittima o la traduzione di informazioni in una lingua nota al minore.

4.1 Problemi preliminari

Principi/norme sui diritti umani

E' necessario esporre e seguire un approccio basato sui diritti umani e sui diritti del minore, facendo riferimento a tutti i principi della CRC, ovvero il superiore interesse del minore, la non discriminazione, il diritto alla protezione, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e alla crescita, il diritto alla partecipazione, il diritto all'unità familiare, il rispetto dell'identità culturale, il diritto alla mediazione linguistica-culturale, il diritto a chiedere, ricevere, impartire informazioni nonché le norme internazionali e le linee guida pre-esistenti e le prassi, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR*), la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (CERD), i principi *UN Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Trafficking in Human Beings*,²² il *Protocollo ONU per la Prevenzione, Soppressione e Punizione della Tratta di Persone, Specialmente Donne e Bambini, ad integrazione della Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale*,²³ il *Protocollo Facoltativo della CRC sulla Vendita di Minori, la Prostituzione Infantile e la Pornografia Infantile, la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Azione contro la Tratta di Esseri Umani* (CETS 197) e il suo Rapporto Esplicativo,²⁴ la Convenzione ONU sulla Schiavitù e le Convenzioni OIL 182 e 29, la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei Bambini dallo Sfruttamento Sessuale e dagli Abusi Sessuali* (CETS 201- non ancora in vigore), le *Decisioni Quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla Lotta alla Tratta di Esseri Umani* (2002/629/JHA), e quella del 22 dicembre 2003 sulla *Lotta allo Sfruttamento Sessuale dei Bambini e alla Pedopornografia* (2004/68/JHA).

²² E/2002/68/Add.1 (20/05/2002)

²³ Adottato tramite risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale, ed entrato in vigore il 25 dicembre 2003 (di seguito, il Protocollo di Palermo)

²⁴ Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Azione contro la Tratta di Esseri Umani, CETS 197, adottato il 16 maggio 2005 a Varsavia, ed entrata in vigore il 1 febbraio 2008, (di seguito, "CoE Trafficking Convention"); e Rapporto Esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle Azioni contro la Tratta di Esseri Umani, para. 80 (di seguito, CoE Trafficking Convention Explanatory Report").

Misure di assistenza e protezione (leggi ecc.)

E' necessario che esistano delle misure di protezione nazionali, come richiesto dall' Art. 6 del Protocollo di Palermo.

All'interno della metodologia, tali misure di protezione devono essere descritte e confrontate in modo da poter essere facilmente spiegate ai minori vittime di tratta (vedi tabella successiva²⁵), e valutate insieme al minore stesso, affinché questi sia debitamente informato dei propri diritti e opzioni in ambito legale. Le misure di protezione che possono essere attivate nell'ambito degli interventi prima assistenza o della protezione provvisoria devono essere delineate passo per passo nelle procedure operative.

²⁵ Vedi AGIS Final Report, Methodological Framework 5, p.64

SCHEDA METODOLOGICA N.5

Misure di protezione

Tale scheda metodologica è finalizzata alla guida degli attori nazionali nella presentazione degli strumenti disponibili a livello legale nel sistema nazionale per garantire protezione ai minori vittime di tratta e sfruttamento.

Presentare gli strumenti rilevanti dal punto di vista legale nel sistema nazionale. Utilizzare una tabella per ogni provvedimento. Ogni tabella potrà includere come base i dettagli specificati nella seguente scheda metodologica.

INDICARE IL NOME DELLA MISURA DI PROTEZIONE DISPONIBILE

(Ad esempio: nome e numero degli strumenti legislativi e sezioni/comma rilevanti, numero verde per le vittime...)



CHI HA DIRITTO A RICEVERE PROTEZIONE/ ACCESSO AL SERVIZIO

- Specificare i requisiti

Ad esempio: "vittima di violenza e abuso", vittime di tratta/sfruttamento, minori non accompagnati, richiedenti asilo ecc.

LA TUTELA OFFERTA

- Specificare gli strumenti disponibili

Ad esempio: sistemazione in una struttura residenziale/casa di fuga, soddisfazione dei bisogni primari, accesso ad un supporto psicologico e informazioni utili, accesso a servizi di mediazione, "tipologia di permesso di soggiorno o il supporto nella presa in carico offerta", ecc.

-se vi sono servizi disponibili per la vittima (numero verde) spiegare che tipo di assistenza offrono.

PROCEDURE DA SEGUIRE

-Specificare chi è responsabile per l'attivazione dei percorsi di protezione

Ad esempio: progetti realizzati dagli Enti locali o da organizzazioni no profit, ecc.

-Specificare i passi a livello formale da fare per garantire la protezione

Ad esempio: il minore vittima deve accettare formalmente la protezione offerta; tale dichiarazione viene resa agli attori che se ne occupano direttamente, senza nessun

SE UTILE, METTERE A CONFRONTO LE MISURE DI PROTEZIONE DISPONIBILI

	SPECIFICARE IL NOME DELLA MISURA DI PROTEZIONE MESSA A CONFRONTO	SPECIFICARE IL NOME DELLA MISURA DI PROTEZIONE MESSA A CONFRONTO
REQUISITI RICHIESTI		
PROCEDURE RICHIESTE		
PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO		
SUPPORTO GARANTITO DURANTE IL PERCORSO DI PROTEZIONE		

Messa in rete

Dovrebbe essere costituita una rete operativa, composta da tutti gli attori principali che si occupano di minori vittime di tratta o sfruttamento, e comprendere in particolare:

Attori pubblici: forze dell'ordine/autorità giudiziarie, magistratura, servizi sociali, tribunali dei minori.

Attori privati: ONG, ad es. quelle che gestiscono i centri di accoglienza o che operano sul territorio.

Una rete di professionisti qualificati dovrebbe essere pronta e a disposizione in qualsiasi momento durante il processo di identificazione e supporto. Qualora esistessero delle carenze, si dovranno immediatamente reperire le persone adeguate, aggiornando costantemente gli elenchi dei contatti allo scopo di assicurare:

- Un elenco di mediatori culturali/interpreti, psicologi, educatori, medici, assistenti sociali ecc.
- Un elenco di strutture residenziali sicure per garantire un'adeguata assistenza (mai carceri o centri di detenzione), commisurata all'età, al sesso e alle condizioni psicologiche e fisiche della vittima;
- Un elenco dei contatti più importanti presso le varie istituzioni;
- Protocolli per regolamentare e garantire l'accesso dei minori vittime di tratta agli ambulatori e alle strutture della sanità pubblica.

Premessa per l'uso corretto della metodologia nell'identificazione

La metodologia deve essere adattata al contesto nazionale in cui viene utilizzata, perfezionando tutte le procedure all'interno del sistema nazionale, tenuto conto dei soggetti principali coinvolti.

4.2 Questioni trasversali

Diritto alla partecipazione

Il diritto alla partecipazione è fondamentale ed il parere del minore deve essere tenuto in considerazione in tutte le decisioni che lo riguardano.

Tutti i minori capaci di discernimento, hanno diritto ad esprimere liberamente tale parere in tutte le questioni che li interessano, ed al loro parere sarà debitamente preso in

considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Ciò vale sia nelle situazioni informali che formali, ad es. nei procedimenti giudiziari. Ove possibile, i minori vittime di tratta dovrebbero essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano e dovrebbero ricevere informazioni opportune ed adeguate all'età, in relazione, per esempio, alle procedure di identificazione e supporto (CRC art.12, 17).

Tutti i minori avranno diritto a ricercare, ricevere, divulgare informazioni e ad esprimere idee di ogni tipo, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, ovvero tramite ogni altro mezzo scelto dal minore. Inoltre, questi avrà accesso alle informazioni e ai materiali provenienti dalle fonti nazionali ed internazionali varie. (CRC art.13 e 17).

Le procedure nazionali stabiliranno il ruolo del tutore rispetto a tali decisioni, ma in generale dovrà essere nominato un tutore il prima possibile, il cui ruolo dovrà rispettare quanto previsto dalla CRC Commento Generale No.6.²⁶ Inoltre, la funzione del tutore consisterà nell'agire nel superiore interesse del minore affiancandolo nell'intero iter.²⁷

Beneficio del dubbio vittima

E' necessario un atteggiamento proattivo nei confronti dell' identificazione e del beneficio del dubbio nei casi in cui un minore dichiara di essere stato vittima di tratta e/o sfruttamento, ovvero esiste il sospetto che un minore sia una vittima di tratta, affinché le procedure per la sua tutela possano essere attivate. Il beneficio del dubbio dovrebbe essere applicato anche nei casi in cui il minore non collabora con le autorità.

Cooperazione, Coordinamento, Scambio di Informazioni

La cooperazione è fondamentale per il buon funzionamento del sistema di protezione delle vittime, dovrebbe avvenire tra i livelli locali, nazionali e transnazionali/internazionali, e tra istituzioni, IO/ONG, autorità giudiziarie ed erogatori di servizi sociali; dovrebbe preferibilmente essere formalizzata tramite protocolli di intesa (MoU). Le procedure operative dovrebbero formalizzare il coordinamento tra attori pubblici e privati non regolamentato da protocolli o accordi. Dovrebbe esistere, inoltre, anche una netta demarcazione dei mandati e delle capacità di tutti i attori principali con delle modalità di reciproca cooperazione chiaramente definite. Lo scambio di informazioni dovrebbe essere tempestivo per garantire la sicurezza della vittima di tratta, in particolare rendendo disponibili le informazioni di colloqui precedenti, prima di procedere ad ulteriori colloqui di approfondimento, per evitare di formulare domande ripetitive al minore.

Persona di riferimento

Dovrebbe essere individuata una rete di servizi e di risorse per il sostegno dei minori vittime di tratta. Ciascun attore pubblico e privato dovrebbe designare una persona di riferimento per coordinarsi con le altre componenti della rete; questa figura dovrebbe essere dotata di capacità ed esperienze specifiche nel campo della tratta e dei minori. Nell'ambito della rete, occorrono degli esperti specificamente formati per tenere i colloqui con i minori e discutere del loro vissuto. Dovrebbe essere previsto un Coordinatore Nazionale permanente (o Punto di contatto nazionale) quale punto di riferimento per il coordinamento delle procedure anti-tratta, o di natura istituzionale o nell'ambito o in collegamento con le istituzioni competenti. Nei casi in cui esiste un NRM, l'organo centrale di coordinamento può disporre anche di una figura che funga da primo punto di segnalazione, la quale sarà informata dall'identificazione dei minori vittime di tratta. Tale organo potrebbe coordinare anche i punti di contatto regionali.

Formazione degli operatori degli enti erogatori di servizi

Gli operatori degli enti erogatori di servizi nel settore pubblico e privato dovrebbero ricevere una formazione sui diritti del minore e delle procedure esistenti per l'

²⁶ Vedi in particolare la parte V(b): Risposta alle Esigenze di Protezione Generali e Specifiche, Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) Commento Generale No.6 c.33, p.12.
²⁷ Vedi SCEP Position Paper, pp.11-12.

identificazione e il sostegno da offrire ai minori vittime di tratta e sfruttamento. La formazione dovrebbe essere multidisciplinare e rivolta soprattutto agli assistenti sociali, ai giudici, alle forze dell'ordine e autorità giudiziarie, agli operatori sanitari e agli insegnanti. Chiunque sia chiamato ad avere un colloquio con un minore dovrebbe ricevere una formazione specifica in tal senso.

Approccio

E' fondamentale un approccio basato sui diritti del minore, volto all'identificazione e al sostegno dei minori vittime di tratta e sfruttamento; in questo senso è necessario che venga esercitato il beneficio del dubbio sia rispetto all'età del minore che alla sua condizione di vittima, il quale dovrà essere trattato nel modo opportuno. Servirà un approccio pro-attivo ma sensibile, che tenga sempre conto dello stato psicologico del minore e delle sue eventuali reazioni dovute alla situazione vissuta.

Mediazione Linguistica-Culturale

Ogni comunicazione dovrà essere condotta nella lingua del minore, e, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, in un'altra lingua a lui comprensibile. Idealmente, si dovrebbe ricorrere a mediatori culturali ed interpreti, oltre che a educatori alla pari (*peer educators*), attentamente selezionati e formati/sensibilizzati al tema della tratta e alle esigenze delle vittime. E' necessario creare un elenco di nominativi di questi mediatori e educatori. Le vittime devono essere informate dall'inizio circa il ruolo degli interpreti, ma non devono essere costrette ad utilizzarli qualora preferiscano comunicare da sole. Si dovrà tener conto dell'età del minore nella scelta dei metodi di comunicazione, quali l'utilizzo di disegni, così come si dovrà decidere se in taluni casi non sia più opportuno trasmettere determinati messaggi tramite il tutore. Idealmente, il tutore dovrebbe parlare la lingua del minore.

Sicurezza e privacy della vittima e degli operatori

Non appena sorga il sospetto che un minore sia vittima di tratta o sfruttamento, si dovrà garantire la sicurezza di quest'ultimo. Questa comprende la prima assistenza (o protezione provvisoria), disponibile per ogni minore che ne abbia bisogno in ciascun paese, in modo da consentire la continuità della protezione del minore che non risulti vittima di tratta. Le strutture residenziali e le forze dell'ordine/autorità giudiziarie dovrebbero collaborare per garantire la sicurezza del minore.

Qualsiasi richiesta di informazioni o colloquio con un minore dovrebbe avvenire in luoghi sicuri, lontani dalla situazione di sfruttamento e dagli adulti accompagnatori, fino a quando non sarà stato accertato il loro rapporto con il minore. Per la sicurezza del minore, dovrà essere garantita la privacy; le informazioni raccolte durante i colloqui dovranno rimanere riservate e non dovranno essere utilizzate per scopi giuridici fino a quando il minore non sarà in grado di rilasciare il consenso informato. In questo senso, inoltre, l'interprete ed altre parti interessate dovranno firmare degli accordi di riservatezza.

Si raccomanda di garantire la sicurezza e la privacy degli attori pubblici e privati a contatto con i minori vittime di tratta, nella misura in cui ciò sia necessario per la sicurezza e la privacy degli stessi minori.

Risorse e budget

Si dovrebbero stanziare adeguate risorse umane ed economiche per tutte le fasi dell'identificazione e del supporto offerto ai minori vittime di tratta, spiegandone l'utilizzo in una NPA o con altri metodi. Laddove esiste una NPA, dovrà essere esplicitamente indicato l'importo e le modalità con cui le risorse vengono assegnate ad ogni attività.

Monitoraggio e valutazione

Le attività di monitoraggio e valutazione delle procedure operative ed un efficace

coordinamento tra attori pubblici e privati dovranno avere una cadenza regolare, a fronte di indicatori predeterminati da sviluppare in ogni paese in base ai sistemi nazionali, alla luce del Manuale dei Sistemi di Monitoraggio creato dalla Commissione Europea. In tal modo le procedure potranno essere aggiornate e migliorate, in base ad una precisa strategia nazionale.

Tutela dei dati

E' fondamentale che tutti i dati personali dei minori vittime di tratta siano opportunamente conservati, ai fini della sicurezza a lungo termine e della privacy del minore. Il superiore interesse del minore deve essere preso in esame nel valutare quali dati debbano essere conservati e chi sia autorizzato ad accedere ad essi.

Valutazione del superiore interesse (BIA) e determinazione del superiore interesse (BID)

Valutazione del superiore interesse e BID devono essere distinti ed applicati in circostanze differenti. La valutazione del superiore interesse può essere effettuata in qualsiasi fase del processo ed è essenziale prima di adottare qualsiasi azione che abbia delle ripercussioni sul minore. La BID può aver luogo solo dopo che il minore è stato formalmente identificato come vittima di tratta e in relazione ad una delle quattro situazioni seguenti:

- Decisione sulle misure di protezione da applicare;
- Identificazione di soluzioni durature per i minori non accompagnati;
- Tutela temporanea e accoglienza per i minori non accompagnati in situazioni eccezionali; e
- eventuale separazione di un minore dai propri genitori, contro la sua volontà.²⁸

Ciò significa che occorre nominare un tutore e rappresentante legale perlomeno entro il momento in cui viene realizzata la BID, se non prima. Idealmente alla BID dovrebbe partecipare un gruppo multidisciplinare, anche se il ruolo e il mandato di chi gestisce il processo decisionale dovrebbe essere definito, garantendo continuità nell'eventuale passaggio da un responsabile all'altro.

FASI OPERAZIONALI/PROCEDURE E MISURE

PREPARAZIONE

Sviluppo delle tabelle dei profili dei minori vittime di tratta e degli indicatori di tratta e sfruttamento

A. le tabelle dei profili dei minori vittime e a rischio di tratta dovrebbero essere sviluppate prevedendo una suddivisione in base al tipo di sfruttamento. Dovrà essere indicata la probabilità che il minore sia una vittima di tratta o di sfruttamento, con una descrizione dei metodi di reclutamento e di sfruttamento e dell'eventuale condizione della famiglia, delle condizioni di vita nonché ogni altra considerazione pertinente a seconda del contesto nazionale. Ad esempio:²⁹

²⁸ UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 2008, p.22 paragrafi 3.2-3.3

²⁹ Vedi AGIS Final Report, Methodological Framework 1, p.55

PROFILO - INDICARE IL TIPO DI SFRUTTAMENTO

(ad es. sfruttamento sessuale, sfruttamento in attività illegali, sfruttamento in mendicizia, sfruttamento lavorativo). Possono essere utilizzati colori diversi a seconda della tipologia di sfruttamento per facilitare l'uso degli utenti nella ricerca dei profili.

Gruppo	Probabilità che il minore sia vittima di sfruttamento	Modalità di reclutamento	Modalità e luogo di sfruttamento/ esercizio dell'attività	Status familiare e condizioni di vita
-Indicare se la vittima è un bambino o un adolescente	Scegliere tra: -alto -medio -basso	Specificare: -come -luogo -profilo dei reclutatori -coinvolgimento della famiglia	Specificare: -in quale tipo di attività è coinvolto -luogo in cui si svolge -se lo sfruttamento è continuativo o occasionale -se la vittima agisce da sola o in gruppo -se la vittima è sottoposta ad abusi, violenze e maltrattamenti -se viene imposto un guadagno minimo	Specificare: -se la vittima ha legami familiari -dettagli sulle condizioni di vita
-specificare il sesso				
- specificare la nazionalità				
- specificare il gruppo etnico				
-altre informazioni importanti (ad es. portatore di handicap)				

Dare un numero progressivo ad ogni profilo descritto. Tale numero sarà riferito alla tabella dettagliata che combina profili e indicatori.

³⁰ Vedi AGIS Final Report, Methodological Framework 2, pp.57-59

³¹ Appena saranno pronti, si raccomanda di valutare ed applicare gli indicatori sviluppati dall'OIL nell'ambito del DELPHI Exercise/Survey per aiutare a costruire un Consenso Europeo sugli Indicatori di Tratta di Esseri Umani.

B. Si dovranno sviluppare delle tabelle di indicatori di tratta/sfruttamento dei minori nei paesi di destinazione e nei casi di tratta interna, così come indicatori rilevabili alla frontiera dei paesi d'origine.³⁰ Per quanto riguarda i primi, le tipologie di indicatori da considerare sono: quelli rilevabili alla frontiera, gli indicatori del controllo esercitato dagli sfruttatori, gli indicatori dell'isolamento del minore dovuto alla presenza degli sfruttatori, gli indicatori di violenza, abuso o maltrattamenti, e gli indicatori da rilevare nel circuito penale.³¹ Per esempio:

INDICATORI DI TRATTA/SFRUTTAMENTO DEI MINORI NEI PAESI DI DESTINAZIONE E IN CASI DI TRATTA INTERNA

1. INDICATORI PER L'IDENTIFICAZIONE IN FRONTIERA

Specificare quali sono gli indicatori da applicare in base al contesto locale o nazionale. E' consigliabile includere quelli indicati nella seconda colonna.

1. INGRESSO ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO CHE DICHIARA DI NON AVERE LEGAMI FAMILIARI CON IL MINORE

Particolare attenzione deve essere posta a:

1. documenti falsi
2. un adulto accompagnatore di più di un minore
3. un adulto che spesso accompagna alla frontiera uno o più minori e conosce bene le procedure valide per l'attraversamento della frontiera
4. un minore fornisce poche e contraddittorie informazioni riguardo l'identità dell'adulto, la propria destinazione e la ragione del proprio viaggio
5. un adulto che trattiene i documenti del minore/adolescente
6. un adulto che impedisce la comunicazione tra il minore e gli agenti di frontiera

2. INGRESSO ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO CHE SI DICHIARA PARENTE DEL MINORE MA NON E' IN POSSESSO DI DOCUMENTI VALIDI DA CUI RISULTA IL LEGAME DI PARENTELA

E' opportuno procedere all'accertamento del legame di parentela se:

1. vengono presentati documenti falsi
2. l'adulto e il minore parlano lingue diverse
3. il minore e l'adulto mostrano scarsa confidenza e affetto reciproco
4. il minore e l'adulto hanno scarse e contraddittorie informazioni sull'identità e i dati anagrafici l'uno dell'altro

3. INGRESSO COME MINORE NON ACCOMPAGNATO

Particolare attenzione deve essere posta se il minore:

1. ha documenti falsi
2. ha scarse e contraddittorie informazioni sulla destinazione precisa, la motivazione del viaggio (e in caso di visto, la natura e la durata dello stesso), così come il costo del viaggio
3. non ha bagagli e/o somme di denaro sufficienti per affrontare le spese minime del periodo iniziale

2. INDICATORI RELATIVI AL CONTROLLO DA PARTE DEGLI SFRUTTATORI

1. SPOSTAMENTO IN ALTRE CITTA' E/O IN ALTRI PAESI	- indicare se il minore è stato in altre città e/o paesi nel giro di pochi mesi, senza un'idea chiara della propria collocazione geografica e del modo in cui raggiungerli (percorsi, costi del viaggio ecc.)
2. PRESENZA DI UN ADULTO CHE CONTROLLA A VISTA IL MINORE SULLA STRADA	- specificare se un adulto controlla il minore mentre viene sfruttato
3. INTERVENTO DA PARTE DI UN ADULTO SENZA ALCUN LEGAME DI PARENTELA CON IL MINORE	- indicare i possibili metodi utilizzati dall'adulto per impedirgli di liberarsi dallo sfruttamento Esempio: intervento di un adulto per ostacolare il contatto degli operatori di unità di strada con il minore
4. INDISPONIBILITA' DEL PROPRIO TEMPO	- indicare se il minore non può intrattenersi a lungo con gli operatori sociali né prendere o rispettare appuntamenti (ad esempio, nel caso di accompagnamenti sanitari)
5. PROFONDA PREOCCUPAZIONE PER UNA EVENTUALE SCARSITA' DELL'INCASSO GIORNALIERO	- indicare se al minore è richiesto un incasso minimo giornaliero, in mancanza del quale rischia di subire punizioni
6. TRATTENIMENTO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL MINORE DA PARTE DI TERZI	- indicare se il minore non ha accesso al documento di identità perché è trattenuto da terzi
7. DEBITO ELEVATO	- Identificare un indicatore specifico Per esempio: se il minore (o la sua famiglia) ha contratto un debito elevato per il viaggio, può essere costretto o indotto a prostituirsi o a svolgere attività illegali per pagare la somma di denaro pattuita.
8. ATTIVITA' CONDOTTA PARTICOLARMENTE FATICOSA	- Identificare un indicatore specifico Per esempio: al minore è imposto di lavorare per molte ore al giorno ed in difficili condizioni ambientali.

3. INDICATORI RELATIVI ALL'ISOLAMENTO DEL MINORE DOVUTO ALLA PRESENZA DI SFRUTTATORI

Specificare nella seconda colonna come gli indicatori vengono applicati nel contesto specifico a livello nazionale o locale. Si riportano alcuni esempi.

1. MANCATA CONOSCENZA DELLE DINAMICHE CONNESSE A UN'AUTONOMA CONDUZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA	Per esempio: nel caso in cui un adolescente non conosca i luoghi dove acquistare il cibo e il vestiario ecc. ciò potrebbe indicare la presenza di un'organizzazione o di un individuo che si occupa di soddisfare tali bisogni.
2. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA FORTEMENTE DEFICITARIA	Per esempio: se il minore è presente sul territorio da diversi mesi e non conosce, né utilizza, la lingua in modo adeguato
3. MANCANZA DI UNA RETE AMICALE (OLTRE CHE PARENTALE) SUL TERRITORIO, FORTE LIMITAZIONE DELLA VITA SOCIALE	Per esempio: il fatto che il minore non abbia una rete amicale al di fuori del gruppo con cui lavora, potrebbe essere un indicatore di forte isolamento dovuto alla presenza di uno sfruttatore.

4. ISOLAMENTO SOCIALE E MARGINALITA'

Per esempio: il minore vive in condizioni difficili e di marginalità (alloggio, igiene personale).

4. INDICATORI RELATIVI A VIOLENZE, ABUSI, STATO DI ABBANDONO

Specificare come gli indicatori vengono applicati ad un contesto specifico a livello nazionale o locale.

1. SEGNI FISICI DI VIOLENZA

Identificare un indicatore specifico
Per esempio: segni sul corpo come contusioni, bruciate di sigaretta o anche fratture.

2. ASPETTI COMPORTAMENTALI

Si consiglia di prendere in considerazione i seguenti indicatori:

1. l'uso abituale di sostanze stupefacenti, soprattutto droghe non leggere (in particolare cocaina che abbassa la soglia di percezione del pericolo)
2. tendenza ad interagire con gli altri come se fosse costantemente necessario superarli e mostrare loro chi è il capo
3. atteggiamento mutevole a seconda dell'interlocutore
4. accentuata chiusura al dialogo (mutismo, forte distanza fisica, ecc.)
5. atteggiamento fortemente conflittuale e di sfida che nel gergo utilizzato e nel linguaggio non verbale sembra voler riprodurre comportamenti tipici dell'ambiente criminale degli adulti

3. INDICATORI RELATIVI AD ABUSI SESSUALI SUI MINORI

Si consiglia di includere i seguenti indicatori:

1. segni sul corpo: tagli, ferite, contusioni o graffi anche di lieve entità in parti sensibili del corpo (come ad esempio, la bocca, i glutei e il seno); contrazione di malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze precoci; dilatazioni dell'ano; infiammazioni anali e genitali.
2. aspetti comportamentali: comportamenti che mostrano nel minore insolite conoscenze sessuali (ad esempio: disegni sessualmente espliciti inappropriati all'età); atteggiamenti sessualizzati (che imitano comportamenti degli adulti) con altre persone, con animali o giocattoli; preoccupazioni attinenti ad argomenti sessuali; disturbi del sonno; atti di autolesionismo; racconti di esperienze sessuali non richieste dall'interlocutore; rifiuto di effettuare visite mediche o comunque di spogliarsi (oppure, al contrario, una eccessiva prontezza nel farlo).

4. STATO DI ABBANDONO

Identificare un indicatore specifico
Per esempio: scarsa cura dell'igiene personale (presenza di parassiti, malattie dermatologiche ecc.), malnutrizione.

5. INDICATORI RILEVABILI ALL'INTERNO DEL CIRCUITO PENALE

Specificare nella seconda colonna come gli indicatori vengono applicati nel contesto specifico a livello nazionale o locale. Si riportano alcuni esempi.

1. IMPUTAZIONI PER I REATI DI ATTIVITA' ILLEGALI COMMESSE

Per esempio: le vittime possono essere imputate per reati che sono state costrette a commettere da parte dei propri sfruttatori.

2. MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI CHE IMPLICANO LA PRESENZA DI UN'ORGANIZZAZIONE

Per esempio: spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto droghe non leggere.

3. REAZIONE DEL MINORE RISPETTO ALL'INTERVENTO DA PARTE DELLE AUTORITA'

Per esempio: tempi minori di riflessione nel rispondere alle domande che vengono loro poste, come a voler ripetere un copione di battute assimilato dietro pressione dello sfruttatore.

INDICATORI DI TRATTA/SFRUTTAMENTO DI MINORI NEI PAESI D'ORIGINE

1. INDICATORI RILEVABILI IN FRONTIERA ALL' USCITA DEL MINORE DAL PAESE

Specificare quali sono gli indicatori da applicare in base al contesto locale o nazionale. E' consigliabile includere quelli indicati nella seconda colonna.

1. INGRESSO AL SEGUITO DI UN ADULTO CHE DICHIARA DI NON AVERE LEGAMI DI PARENTELA

E' opportuno prestare particolare attenzione a:

1. documenti falsi
2. un adulto accompagna più minori
3. un adulto che attraversa frequentemente la frontiera accompagnato da uno o più minori e/o ha molta dimestichezza con le relative procedure
4. un minore che ha scarse e contraddittorie informazioni sull'identità dell'adulto, sulla destinazione e sul motivo del viaggio
5. un adulto che detiene materialmente i documenti anche dei minori più grandi
6. un adulto che cerca di impedire che il minore parli direttamente con i agenti di frontiera

2. PARTENZA AL SEGUITO DI UN ADULTO CHE SI DICHIARA PARENTE DEL MINORE MA NON E' IN POSSESSO DI DOCUMENTI VALIDI DA CUI RISULTA IL LEGAME DI PARENTELA

E' opportuno prestare particolare attenzione se:

1. i documenti presentati risultano falsi
2. il minore e l'adulto parlano lingue diverse
3. il minore e l'adulto mostrano scarsa confidenza e affetto reciproco
4. il minore e l'adulto hanno scarse e contraddittorie informazioni sull'identità e i dati anagrafici l'uno dell'altro

2. INDICATORI RILEVABILI IN FRONTIERA ALL'INGRESSO DEL MINORE NEL PAESE

1. INGRESSO COME MINORE NON ACCOMPAGNATO

Identificare un indicatore specifico:
Per esempio: il minore ha lasciato il paese d'origine accompagnato da un adulto e ritorna non accompagnato

³² Vedi AGIS Final Report, Methodological Framework 3, pp.60-61

C. Dovrebbero essere sviluppate delle tabelle dettagliate che riportino sia i profili che gli indicatori per ciascun gruppo di minori identificati come minori a rischio di tratta, per esempio:³²

SCHEDA METODOLOGICA N.3

Tabelle specifiche che mettono insieme i profili e gli indicatori

Tale scheda metodologica può essere utilizzata per sviluppare tabelle dettagliate per ogni gruppo di minori identificati come a rischio di tratta. Inoltre si illustra come gli indicatori vengono applicati a profili specifici.

PROFILI E INDICATORI

SPECIFICARE IL TIPO DI SFRUTTAMENTO

(ad esempio: "Tratta a scopo di sfruttamento sessuale")

SCRIVERE IL NUMERO DELLA SCHEDA

(Il numero sarà lo stesso riportato sotto il profilo specifico presentato nella tabella dei profili sviluppati per l'uso della scheda metodologica n.1, ad esempio la scheda n.1).

SPECIFICARE IL PROFILO

(ad esempio "Ragazze adolescenti dalla Nigeria")

PROFILO DELLA VITTIMA

Riempire lo spazio con le informazioni fornite per lo stesso profilo descritto nella "Scheda dei Profili" (sviluppata seguendo la Scheda Metodologica n.1). Ulteriori informazioni da inserire nel profilo possono essere fornite laddove utili agli operatori.

PROBABILITA' DI TRATTA

PROBABILITA' DI SFRUTTAMENTO

MODALITA' DI RECLUTAMENTO

MODALITA' E LUOGHI DI SFRUTTAMENTO/ATTIVITA

STATUS FAMILIARE E CONDIZIONI DI VITA

INDICATORI DI TRATTA/ SFRUTTAMENTO

1. INDICATORI RILEVABILI ALLA FRONTIERA

- copiare nello spazio gli indicatori applicabili a tale profilo specifico
Per esempio: "Ingresso al seguito di un adulto che dichiara di non avere legami di parentela con un adulto che si dichiara non legato al minore da legami di parentela".

-fornire ulteriori dettagli specificando come applicare gli indicatori
Per esempio: “adolescenti accompagnati da un adulto della stessa nazionalità con scarse e contraddittorie informazioni sull'adulto e rispetto alla propria identità come risulta dai documenti di identità”.

2. INDICATORI RELATIVI AL CONTROLLO DA PARTE DEGLI SFRUTTATORI

- copiare nello spazio gli indicatori applicabili a tale profilo specifico
Per esempio: “trattenimento del documento di identità del minore da parte di terzi”.

- fornire ulteriori dettagli specificando come applicare gli indicatori
Per esempio: “spesso l'adulto detiene materialmente i documenti della vittima, presumibilmente per tenerli in custodia”.

3. INDICATORI RELATIVI ALL' ISOLAMENTO DEL MINORE DOVUTO ALLA PRESENZA DI SFRUTTATORI

- copiare nello spazio gli indicatori applicabili a tale profilo specifico
Per esempio: “mancata conoscenza delle dinamiche connesse a un'autonoma conduzione della vita quotidiana”.

- fornire ulteriori dettagli specificando come applicare gli indicatori
Per esempio: “se il minore, non vivendo in famiglia ma da solo, risulta non conoscere le dinamiche connesse a un'autonoma conduzione della vita quotidiana, come gli aspetti relativi alla gestione della casa o i costi e le modalità di pagamento dell'affitto e delle utenze domestiche come acqua, gas, ecc.”.

4. INDICATORI RELATIVI A VIOLENZE, ABUSI, STATO DI ABBANDONO

- copiare nello spazio gli indicatori applicabili a tale profilo specifico
Per esempio: “Aspetti comportamentali”

- fornire ulteriori dettagli specificando come applicare gli indicatori
Per esempio: “uso abituale di sostanza stupefacenti, soprattutto se si tratta di droghe non leggere (in particolare la cocaina, che abbassa la soglia della percezione del pericolo relativo alle attività da intraprendere)”.

5. INDICATORI RILEVABILI ALL'INTERNO DEL CIRCUITO PENALE

- copiare nello spazio gli indicatori applicabili a tale profilo specifico
Per esempio: “Reati che implicano la presenza di un'organizzazione criminale”

- fornire ulteriori dettagli specificando come applicare gli indicatori
Per esempio: “il furto di beni difficili da rivendere senza l'aiuto di ricettatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto se non leggere, ecc”.

PROCEDURE OPERATIVE

Si consiglia di inserire le procedure e misure operative all'interno di tabelle, come quelle dell'Allegato 1, per ogni contesto nazionale, tenendo conto delle considerazioni specifiche legate ai luoghi in cui vengono rilevati o assistiti i minori vittime di tratta.

1. Rilevazione, presa in carico ed assistenza, valutazioni iniziali

1.1 Il minore rilevato sarà oggetto di valutazioni a fronte dei profili e degli indicatori di tratta; dovrà poi sostenere un colloquio iniziale per discutere di qualsiasi elemento riguardante la sua età ed i presunti legami di parentela con eventuali adulti accompagnatori, attivando le varie procedure di valutazione laddove sussistano dei dubbi al riguardo, in base alle procedure previste per ciascun contesto nazionale. Per quanto riguarda l'età del minore, questi dovrà essere trattato come minore fino a prova contraria.

1.2 Il presunto minore vittima di tratta dovrà essere oggetto di una prima valutazione del rischio (che comprende la valutazione dei bisogni primari) e dovrà ricevere le prime informazioni in vista di un colloquio approfondito, per garantire che sia al sicuro e pronto ad affrontare il colloquio.

1.3 Il minore dovrà essere oggetto di una valutazione del superiore interesse per decidere se debba essere sottoposto ad un colloquio approfondito. (Qualora si opti per non tenere un colloquio approfondito con il minore, ed il minore sia comunque identificato come tale, o presunto tale, questi dovrà essere preso in carico seguito dalle autorità nazionali per la protezione dei minori).

2. Ulteriori tutele a livello procedurale

2.1 Ove possibile, dovrà essere nominato un tutore per seguire il minore in tutte le fasi dell'iter di identificazione e supporto.

2.2 Ove necessario, i coordinatori nazionali/punti focali, organismi centrali o autorità nazionali competenti dovranno essere informati della presenza del minore e dovrà essere nominato un 'referente del caso', se previsto dal sistema nazionale.

3. Colloquio formale e protezione provvisoria/intervento di prima assistenza

3.1 Il minore deve ricevere protezione, che si tratti di un intervento di prima assistenza o di invio a strutture residenziali specializzate, previa identificazione della condizione di vittima di tratta tramite colloquio formale, così come durante il periodo di riflessione concesso prima del colloquio (in conformità ai meccanismi nazionali vigenti). La concessione del soggiorno temporaneo non dovrebbe essere legata al periodo di riflessione.

3.2 L'intervento di prima assistenza include:

- informazioni sulle possibilità di assistenza e sugli obblighi/condizioni annesse, da spiegare alla vittima di tratta

- presa in carico e valutazione dei bisogni: a cura del tutore, per valutare le esigenze in termini di servizi e di sicurezza per ciascuna vittima

- sviluppo di un piano di assistenza e sicurezza: il tutore dovrà valutare i bisogni del minore, raccomandando le alternative per l'assistenza a breve e a lungo termine, e dovrà tenere i contatti, ove necessario, con le autorità del paese d'origine del minore per finalizzare la BID ai fini di una soluzione duratura per il minore

- implementazione delle procedure di consenso per realizzare il piano di assistenza (il consenso finale dovrà essere rilasciato dal tutore)

3.3 Vedi l'ultimo paragrafo della presente metodologia per quanto riguarda le considerazioni sui colloqui formali approfonditi.

4. Informazioni

4.1 Ogni ulteriore informazione pertinente dovrà essere fornita ai minori non identificati come vittime di tratta, i quali dovrebbero essere presi in carico dai servizi in grado di provvedere alla loro protezione.

4.2 I minori identificati come vittime di tratta in questa fase dovrebbero ricevere tutte le informazioni riguardanti le alternative a loro disposizione, inclusa la possibilità di rimanere nel paese di destinazione o di rientrare nel proprio paese d'origine; è necessario chiedere il loro parere nel quadro di una più ampia BID.

5. BID, Assistenza e Protezione

5.1 Le misure di protezione previste per legge dovrebbero essere valutate ed applicate nel quadro di una più ampia BID, a prescindere dalla disponibilità dei minori a collaborare con le autorità o con altri attori della rete, e dal fatto che siano identificati o meno come vittime di tratta.

5.2 Durante e dopo la BID, i minori dovrebbero:

- ricevere protezione, in base al piano di intervento di prima assistenza
- avere un alloggio idoneo fino a quando non saranno inseriti in un programma di protezione nel paese di destinazione o verranno rimpatriati o inviati in un paese terzo
- ricevere le cure sanitarie e di altra natura necessarie al loro benessere (indipendentemente dalla nazionalità o dalla regolarità del soggiorno)

5.3 Nel prendere in considerazione il rimpatrio nel paese d'origine, si dovrà tener conto dei seguenti principi:³³

I minori che sono stati vittime di tratta dovrebbero essere rimpatriati solo a condizione che il rimpatrio sia nel loro superiore interesse, in condizioni di sicurezza ed assistito. I minori dovrebbero essere correttamente informati e consultati in tutte le fasi, ricevendo il supporto e la consulenza più appropriati. I minori vittime di tratta non dovrebbero mai rientrare nel paese d'origine se:

- in seguito ad una valutazione dei rischi, vi siano fondate ragioni per ritenere che la sicurezza del minore o quella della sua famiglia siano in pericolo, tenuto conto, inter alia, del rischio di ricaduta nella tratta (*re-trafficking*), rappresaglie dei trafficanti, sfruttamento, abusi, persecuzioni e di coinvolgimento in conflitti armati;
- la famiglia non sia stata rintracciata oppure non accetti o non sia in grado di prendersi cura del minore nell'immediato e a lungo termine; è possibile prendere in considerazione altri affidatari idonei, diversi dai familiari, solo a condizione che il minore acconsenta;

Prima di rimpatriare un minore nel paese d'origine, gli Stati dovranno verificare che il rimpatrio rispetti il superiore interesse del minore:³⁴

- alla luce di una valutazione globale (comprensiva della valutazione del rischio), effettuata da un'organizzazione professionale indipendente, in merito alla sicurezza o meno del rimpatrio del minore nel paese d'origine, e della situazione familiare
- consultando la persona che si prende cura del minore e il tutore/consulente nel paese ospite, per accertare se il rimpatrio rispetti il superiore interesse del minore
- confermando che i genitori, parenti o altre figure adulte responsabili del minore accettino di fornire un'assistenza immediata e a lungo termine all'arrivo del minore nel

³³ SCEP-Save the Children, Position Paper on Preventing and Responding to Trafficking of Children in Europe, p.12-13

³⁴ SCEP-Save the Children, Position Paper on Preventing and Responding to Trafficking of Children in Europe, p.12-13

³⁵ Vedi, per maggiori dettagli, la CRC Commento Generale No 6.

paese d'origine, garantendo che il minore sia debitamente informato e ascoltato in tutte le fasi, dopo aver ricevuto supporto e consulenza appropriate

- prendendo in considerazione i desideri e i pareri del minore circa il suo rimpatrio, alla luce dell'età e del grado di maturità
- producendo un resoconto su come sia stata effettuata la determinazione del superiore interesse e quali conclusioni siano state raggiunte, illustrando altresì in quale modo si sia tenuto conto del parere del minore.

Devono essere sviluppate e rispettate delle procedure nazionali che spieghino in modo dettagliato chi, nel paese di destinazione, sarà tenuto a monitorare il minore nei primissimi mesi successivi al suo rientro.

5.4 Adattamento e stabilizzazione dovrebbero iniziare nel corso della BID e durante la formulazione di un piano di assistenza a più lungo termine, affinché i minori non rimangano nella fase della prima assistenza più a lungo del dovuto, e ricevano gli "standard minimi di assistenza sanitaria ed altre forme di assistenza necessarie per il benessere del minore".³⁵ Sul medio periodo, l'assistenza per il recupero/stabilizzazione e il rimpatrio ricadranno sotto la responsabilità del tutore legale del minore e dei servizi sociali nel paese di destinazione e, successivamente, quando il minore sarà consegnato, agli organismi equivalenti nello Stato ricevente.

MISURE OPERATIVE

Accertamento dell'età

Sebbene attualmente non sia possibile fissare delle procedure di accertamento dell'età soddisfacenti, ogni contesto nazionale dovrà formulare tali procedure in linea con i diritti internazionali dei minori e con i principi guida previsti dalla Metodologia AGIS.³⁶

- l'accertamento dell'età deve sempre essere effettuato alla luce del superiore interesse del minore
- dovrebbe far parte di una valutazione più ampia ed olistica dei bisogni del minore
- dovrebbe essere effettuato da professionisti indipendenti, dotati di capacità e di esperienza
- si dovrebbe tener conto dei fattori fisici, psicologici e culturali
- i minori devono essere consultati prima delle procedure di accertamento dell'età e la loro partecipazione deve essere volontaria
- le procedure di accertamento dell'età non devono recare danno
- nel caso in cui sussistano dubbi circa la minore età, chi dichiara di avere meno di 18 anni dovrà essere provvisoriamente trattato come tale
- nella determinazione finale dell'età, ai minori deve essere concesso il beneficio del dubbio

Non si dovrebbe fare affidamento su un solo metodo per accertare l'età di un minore, ma su un insieme di metodi. In linea con le norme e le procedure applicabili, si raccomanda che il minore rilasci il consenso informato a qualsiasi procedura medica, prendendo contatti con le autorità del paese d'origine del minore.

Valutazione dei legami di parentela

Dovrebbero essere sviluppate delle procedure nazionali per valutare i legami di parentela tra un minore e gli adulti che lo accompagnano, laddove si sospetta che il minore sia una

³⁶ Dal Methodological Framework 7 in AGIS Final Report, p.69

vittima di tratta. Le misure da adottare devono prevedere che i colloqui con il minore e con gli adulti avvengano separatamente e che il superiore interesse del minore, anziché il controllo dell'immigrazione o della criminalità, costituisca la preoccupazione primaria.

Coinvolgimento delle autorità nel paese d'origine

E' necessario valutare attentamente gli eventuali contatti con le autorità del paese d'origine del minore, e solo previo rilascio del consenso informato da parte del minore dato:

- il rischio di danno per i minori vittime di tratta e per le loro famiglie, a causa dei trafficanti o degli sfruttatori, qualora i minori rientrino nel paese d'origine, con la minaccia che ciò costituisce; e
- la possibilità che alcune vittime di tratta possano temere persecuzioni a rientro nel proprio paese d'origine.³⁷

Nel secondo caso, il consenso informato richiede che il minore sia debitamente informato del proprio diritto a presentare domanda di asilo ai sensi delle norme internazionali, ovvero alla Convenzione ONU sulla Condizione dei Rifugiati (Convenzione di Ginevra) 1951 e al Protocollo 1967, alla Direttiva UE 2004/83/EC sugli Standard Minimi per la Qualifica e la Condizione di Rifugiati e alla 2005/85/EC sulle Procedure per concedere e rimuovere tale condizione nella UE. Inoltre, il minore non dovrà essere costretto a decidere in un senso o nell'altro fino a quando non sarà nominato un tutore e/o un rappresentante legale.

Colloquio formale di approfondimento

E' necessario rispettare i principi etici e metodologici seguenti nei colloqui con i minori vittime di tratta e con le presunte vittime di tratta:

SCHEDA METODOLOGICA N.8

Elenco di raccomandazioni per il colloquio di approfondimento

Obiettivo del colloquio è di valutare se un minore è vittima o a rischio di tratta così come di che tipo di protezione può essere data al minore. Le raccomandazioni suggeriscono che l'etica professionale deve essere seguita sia prima che durante il colloquio con il minore vittima. Le indicazioni date devono essere tenute in considerazione in modo flessibile. Gli attori a livello nazionale devono prendere in considerazione e aggiungere ogni elemento che anche se non indicato nella metodologia AGIS, può essere rilevante da includere a livello nazionale o nel contesto locale.

PRINCIPI ETICI E METODOLOGICI APPLICABILI NEL COLLOQUIO CON I MINORI PRESUNTI VITTIME DI TRATTA O SFRUTTAMENTO

COSA FARE PRIMA DI INIZIARE IL COLLOQUIO DI APPROFONDIMENTO

I BISOGNI PRIMARI DEL MINORE ED IL CONSENSO

Prima di iniziare il colloquio devono essere valutati e soddisfatti i bisogni primari del minore (fame, sete, pulizia, necessità di riposo, cure mediche urgenti, dignità del vestiario). Inoltre deve essere considerata la possibilità di

fornire un'assistenza provvisoria. Il consenso esplicito del minore e, dove possibile, dei suoi referenti (genitore, affidatario, tutore) deve essere acquisito prima di iniziare il colloquio.

LUOGO IDONEO, CONDIZIONI DI SICUREZZA PERSONALE

Il colloquio deve essere condotto in un luogo sicuro, tranquillo, esente da pressioni esterne. In nessun caso dovrebbe essere condotto sul luogo del presunto sfruttamento. Deve essere inoltre garantita la riservatezza, per questo solo gli intervistatori dovranno essere autorizzati all'ascolto del colloquio. Il minore non dovrà mai essere collocato nella stessa stanza in presenza o prossimità fisica con il presunto trafficante/sfruttatore. Se il minore è accompagnato, l'adulto che lo accompagna non dovrà essere presente durante l'intervista fino al momento in cui la relazione tra minore e adulto non sia chiara. Se il minore non è accompagnato o se c'è ragione di credere che gli adulti accompagnatori non siano in grado di garantire un'adeguata protezione, dovrà essere nominato al più presto possibile un tutore indipendente. Nell'attesa di iniziare il colloquio il minore dovrebbe essere accompagnato e supportato da assistenti sociali ed educatori alla pari già conosciuti laddove sia possibile.

IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Tecniche specifiche (child friendly) per il colloquio di approfondimento dovranno essere utilizzate nel colloquio con i minori a rischio o vittime di tratta, nel rispetto della loro dignità. Dovrà essere assicurato il diritto del minore alla partecipazione garantendo che le informazioni relative al processo di identificazione siano comunicate tenendo in considerazione la sua età, sia spiegato lo scopo dell'intervista e siano garantite l'anonimità e la confidenzialità. Il punto di vista del minore deve essere richiesto e preso in considerazione e saranno messi a disposizione mediatori linguistici adeguatamente formati che parlino la sua lingua.

FORMAZIONE DEI REFERENTI DEL COLLOQUIO E DEI MEDIATORI

Solo personale con specifica formazione dovrebbe svolgere i colloqui di approfondimento con i minori vittime di tratta. Se possibile, il personale individuato dovrebbe essere esperto ed avere una buona e aggiornata conoscenza rispetto al fenomeno della tratta e sfruttamento. Dovrebbero anche essere a conoscenza delle procedure applicate e dei meccanismi di presa in carico e accoglienza messi in atto. Laddove sia presente il mediatore, dovrà essere formato in modo specifico per supportare l'intervistatore e lavorare in stretta collaborazione con lui. Se possibile il minore sarà intervistato da personale dello stesso sesso, a parte il caso in cui ciò non rientri nel miglior interesse del minore.

DURATA E SCOPO DEL COLLOQUIO

La durata del colloquio sarà limitata per attenuare il trauma e lo stress psicologico del minore. L'intervistatore può chiedere informazioni sullo sfruttamento solo con il consenso del minore, e solo per ottenere informazioni più dettagliate riguardo le dinamiche dello sfruttamento. Le informazioni ottenute non saranno utilizzate a fini legali né per accusare il minore.

COSA TENERE PRESENTE DURANTE IL COLLOQUIO DI APPROFONDIMENTO

I DIFFERENTI GRUPPI DI ETÀ'

Ai fini della conduzione del colloquio possiamo identificare due fasce di età, dai 7 agli 11 anni e dagli 11 ai 18 anni. Le misure di protezione, la complessità delle domande e il modo di comunicare durante il colloquio (anche attraverso disegni) dovranno essere adeguati all'età del minore.

LA RELAZIONE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Un buon rapporto con il minore dovrà essere sviluppato anticipandone i bisogni e provvedendo a uno scambio positivo di informazioni. Il minore può trovare il referente del colloquio autoritario, credibile e affidabile, anche se non dovrà in tal senso assumersi interamente la responsabilità riguardo al

suo futuro, né per quello della sua famiglia o del suo sfruttatore. Ciò renderà più semplice per il minore identificarsi come vittima.

LA PAURA DELLE RITORSIONI

A meno che non si mettano in atto misure di protezione del minore adeguate, in modo tale da facilitare anche un primo allentamento dei legami emotivi con lo sfruttatore o la sua famiglia/comunità, la paura di ritorsione sarà forte. E' necessario tenere al minimo la pressione psicologica, ad esempio permettendo un periodo di tempo per il minore al fine di riflettere sulla sua nuova situazione .

I RAPPORTI CON LA RETE DI SFRUTTAMENTO

Il minore può essere a tal punto sotto l'influenza e il controllo della rete di sfruttamento da non percepire il suo essere in una condizione di sfruttamento e opporsi a qualsiasi cambiamento della stessa. In questo caso non si dovrebbe tentare di convincerlo in alcun modo del suo stato di vittima, ma semplicemente raccogliere le più ampie informazioni possibili sulla sua relazione con lo sfruttatore e la rete di riferimento sviluppata e attiva durante il presunto sfruttamento.

IMPLICAZIONI CULTURALI

Il minore può avere delle aspettative specifiche rispetto al referente del colloquio, in base alle sue esperienze passate e pregiudizi riguardo il genere, ecc. L'intervistatore dovrà anche prestare attenzione alle proprie aspettative basate sul proprio ruolo ed esperienza, e prendere in considerazione entrambi i punti di vista nel condurre il colloquio.

VARIABILI E REAZIONI POSSIBILI

Durante il colloquio può verificarsi una reazione inaspettata da parte della giovane vittima. Comunque il minore non dovrà sentirsi durante il colloquio come sotto interrogatorio, assicurandosi che capisca il senso dell'essere intervistato e poi dare il tempo necessario per farlo. Nel caso in cui il minore reagisca in modo negativo alla situazione durante il colloquio, questo dovrà essere registrato e preso in considerazione come evidenza di una condizione di sfruttamento e/o violenza.

MINORI (7-11 anni)

I minori in questa fascia di età possono mostrare: mutismo, soglia di attenzione limitata e difficoltà a entrare in relazione con l'intervistatore, agitazione estrema, incoerenza o inspiegabili riferimenti alla sfera sessuale inappropriati alla sua età. Il minore andrebbe quindi preservato da ulteriori pressioni, posto sotto protezione e riferito immediatamente a strutture specializzate.

MINORI (11-18 anni)

Quando un minore più grande o un adolescente ha delle reazioni estreme, dal mutismo all'aggressione diretta, e/o dal linguaggio fisico risulta essere particolarmente spaventato, ansioso o confuso, e una crescente indisponibilità a partecipare al colloquio, in tal caso il colloquio dovrà essere sospeso per permettergli di riposare, prima di decidere se riprendere. Dovranno essere messi in atto dei meccanismi di supporto ed informati i colleghi sulle condizioni del minore prima di valutare il modo migliore di procedere con l'identificazione.

SCHEDA METODOLOGICA N.9

Tabelle delle procedure

Questa tabella descrive in quali diversi momenti del colloquio intervengono i vari soggetti professionali ed indica inoltre un elenco di obiettivi da raggiungere ed una lista di domande. Gli indicatori forniti dovranno essere presi in considerazione in modo flessibile. Gli operatori a livello nazionale dovranno prendere in considerazione ed aggiungere ogni elemento sebbene non indicato nella metodologia AGIRE, che può essere rilevante a livello nazionale o locale.

IL COLLOQUIO DI APPROFONDIMENTO SULL'ESPERIENZA DEL MINORE

FASE INIZIALE

Il referente del colloquio inizierà a fare le domande dopo aver soddisfatto le condizioni ai punti precedenti. Avrà cura di presentarsi al minore e parlerà della propria esperienza nella pratica del colloquio approfondito con i minori. Introdurrà inoltre altre figure professionali che potranno essere presenti durante il corso del colloquio.

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Il referente avrà chiaro in mente gli indizi e gli indicatori che hanno condotto a ritenere il minore una presunta vittima di tratta o grave sfruttamento. Avrà anche raccolto ogni ulteriore impressione delle figure professionali, che sono già venute in contatto con il minore. E' disponibile una lista di domande, dalla quale è possibile selezionarne alcune in riferimento alla valutazione individuale del caso. Se non sono stati già raccolti i dati personali e la storia del minore durante il primo colloquio o quando il minore è stato individuato, l'intervistatore provvederà a farlo ora. Saranno fatte domande specifiche relative agli indicatori già identificati. Ulteriori domande saranno poste per ottenere maggiori informazioni sulle tematiche sollevate dal minore durante l'intervista. Se è nel superiore interesse del minore, il referente del colloquio focalizzerà la discussione solo su un numero limitato di argomenti e posporrà ulteriori domande.

AREE TEMATICHE DA AFFRONTARE

A. LA SITUAZIONE PRIMA E DURANTE L'INGRESSO NEL PAESE E NEL PAESE DI DESTINAZIONE

Esempio di checklist:

1. La tua famiglia sapeva del viaggio? Ti ha aiutato qualcuno ad organizzarlo?
2. Quanto è durato il tuo viaggio? In quali luoghi sei passato?
3. Avevi sufficienti provviste per mangiare e bere?
4. Chi viaggiava con te?

Obiettivo

- raccogliere informazione sul paese d'origine e l'area di provenienza, la famiglia, i motivi della partenza, le condizioni lungo il percorso, le persone coinvolte.
- identificare eventuali elementi che facciano pensare alla condizione di tratta

B. LE CONDIZIONI DI VITA

Esempio di checklist:

1. Hai parenti qui? Chi?

Obiettivo

- raccogliere informazioni sulle condizioni di vita

- | | |
|--|---|
| <p>2. Paghi per il posto dove abiti? Che posto è?</p> <p>3. Quanto guadagni a settimana? E' sufficiente?</p> <p>4. Cosa fai durante il giorno?</p> | <p>nel paese di destinazione (persone coinvolte, situazione alloggiativa, livello di sostentamento e attività quotidiane preminenti del minore, rete/i di supporto laddove presenti).</p> |
|--|---|

C. MEZZI DI SOSTENTAMENTO (disponibilità di risorse economiche)

Mendicità

Esempio di checklist:

1. Da quanto tempo chiedi l'elemosina?
2. C'è una persona più grande di te che ti aiuta a farlo?
3. Quanto guadagni al giorno? Ti hanno chiesto di raggiungere un cifra fissa al giorno?
4. Che te ne fai dei soldi che prendi, li tieni per te o li dai a qualcun altro?
5. Raccontami una tua giornata di lavoro.

Obiettivo

- ottenere informazioni sulla durata dell'attività, le persone coinvolte, modalità di trasporto verso il luogo dove viene svolta l'attività, quantità di denaro che il minore è costretto a guadagnare, gestione dei profitti guadagnati

Prostituzione

Esempio di checklist:

1. Da quanto tempo sei sulla strada?
2. C'è qualcuno che ti dice come devi lavorare?
3. Puoi scegliere i tuoi clienti?
4. Come fai ad essere sicura di guadagnare abbastanza per soddisfare i tuoi bisogni?
5. Mi racconti una tua giornata di lavoro.

Obiettivo

- raccogliere informazioni sull'attività

Attività illegali

Esempio di checklist:

1. Da quanto tempo fai tale attività?
2. Segui delle indicazioni riguardo l'attività che fai?
3. Hai viaggiato ultimamente nel paese?
4. Chi sono le persone a cui fai riferimento?
5. C'è qualche gruppo a cui appartieni?
6. Hai degli accordi con le persone del gruppo, divisione dei compiti, dei guadagni...
7. Sei mai stato fermato/a dalla polizia a causa di questa attività?
8. C'è qualcuno a cui ti rivolgi se hai bisogno di aiuto?

Obiettivo

- raccogliere informazioni sull'attività, su eventuali trasferimenti nel territorio nazionale, sulle relazioni con i gruppi (inclusi i gruppi criminali), sulle relazioni con altre persone, sul coinvolgimento nel circuito penale.

D. MINACCE E COERCIZIONE

Esempio di checklist:

1. Qualcuno ti ha chiesto di fare questa attività? Chi era e perché lo ha chiesto a te?
2. Dove sei stato contattato? Ti è stata fatta qualche promessa?
3. Hai ricevuto delle indicazioni prima di iniziare a fare questa attività?
4. Ti puoi spostare liberamente? Ci sono delle regole da rispettare?
5. Hai paura di qualcosa o qualcuno?
6. Cosa preferisci fare in questa situazione?

Obiettivo

- dove possibile approfondire eventuali accenni o riferimenti già fatti dal minore sull'eventuale "reclutamento" (le persone coinvolte, le informazioni ricevute), l'addestramento ricevuto, le minacce fisiche e/o psicologiche, gli accordi raggiunti con lo sfruttatore, il grado di libertà personale, le reazioni alla situazione descritta, le modalità di relazione con lo sfruttatore o altre persone menzionate, le preoccupazioni, le paure di rappresaglia.

E. PERCEZIONE DELLA PROPRIA SITUAZIONE

Esempio di checklist:

1. Com'è mendicare?

Obiettivo

- raccogliere informazioni su come il minore percepisce la sua situazione

F. PROGETTI E ASPETTATIVE PER IL FUTURO

Esempio di checklist:

1. Cosa pensano i tuoi genitori (o altri) della situazione in cui ti trovi? Cosa vorrebbero che tu facessi? E' quello che vorresti fare ?

Obiettivo

- raccogliere informazioni sulle aspettative del minore sul suo futuro (includere la percezione di patti da rispettare, promesse fatte, e coinvolgimento di familiari).

G) VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI BISOGNI (nell'immediato e a lungo termine)

Esempio di checklist:

1. Hai paura che qualcuno ti faccia del male?
2. C'è qualcosa che vorresti sapere in più?
3. Cosa ti piacerebbe fare ora?

Obiettivo

- stabilire la percezione del minore della propria sicurezza o di quella di persone cui è in relazione
- sapere se il minore riceve già il sostegno e delle informazioni utili affinché possa scegliere consapevolmente cosa fare in futuro
- capire che idea ha il minore di cosa gli/le riserva il futuro

CONCLUSIONE DEL COLLOQUIO

Il referente riassumerà le informazioni raccolte durante il colloquio esprimendo un'opinione iniziale sulle opzioni disponibili per assicurare la protezione del minore, al quale sarà data l'opportunità di esprimere il suo punto di vista. Il referente dovrà poi dare al minore una visione d'insieme sulle procedure immediate che seguiranno. Infine il referente dovrà sottolineare ancora che ogni azione verrà presa nel superiore interesse del minore e che la sua protezione è prioritaria.

SCHEMA METODOLOGICA N.7

Raccomandazioni relative alle procedure operative

La scheda metodologica che segue guida lo sviluppo di raccomandazioni relative alle procedure operative, procedure per l'accertamento dell'età, e l'accertamento delle relazioni tra il minore e gli adulti che lo accompagnano. Le procedure operative sono quelle applicabili alla frontiera, sulla strada e negli altri luoghi di sfruttamento, nelle strutture residenziali e nel circuito penale. Sebbene la prima scheda metodologica in basso può essere utilizzata per entrambe le procedure applicabili alla frontiera e sulla strada e negli altri luoghi di sfruttamento, è consigliato sviluppare una tabella separata per ogni set di procedure.

La metodologia AGIS raccomanda di utilizzare colori differenti per ogni contesto in cui vengono applicate le procedure operative: alla frontiera, sulla strada e negli altri luoghi di sfruttamento, nelle strutture residenziali e nel circuito penale. Questa modalità è stata sviluppata per aiutare gli utenti a trovare le informazioni rilevanti. Per essere efficaci i colori dovrebbero corrispondere a quelli utilizzati per la Scheda Metodologica n.2.

PROCEDURE OPERATIVE APPLICABILI ALLA FRONTIERA

PROCEDURE OPERATIVE APPLICABILI SULLA STRADA E NEGLI ALTRI LUOGHI DI SFRUTTAMENTO

Rilevazione del minore non accompagnato

- Specificare quali procedure dovranno essere adottate nel caso in cui si presenti in frontiera o sulla strada e in altri luoghi di sfruttamento un minore non accompagnato o accompagnato da un adulto privo di documenti validi.

Accertamento dell'età

- Assicurare che venga rispettato il principio del "beneficio del dubbio" per cui *nel caso in cui sussistano dubbi circa la minore età, chi dichiara di avere meno di 18 anni dovrà essere provvisoriamente trattato come tale.*

Identificazione

- Indicare quali attori sono responsabili per l'applicazione degli indicatori di tratta sviluppati attraverso la metodologia AGIS e specificare che mandato devono seguire. Ad esempio: le Forze dell'ordine con il supporto delle organizzazioni non-governative sono responsabili per la valutazione dell'applicazione degli indicatori di tratta a seconda dei casi specifici.

Colloquio di approfondimento

Quando gli indicatori di tratta sono applicabili ad un caso specifico (vedi esempio sotto):

- specificare le procedure di invio del minore ad un referente specializzato responsabile della conduzione del colloquio di approfondimento.
- raccomandare l'applicazione dei principi etici e metodologici nel colloquio di approfondimento presentati nella Sezione 3 della metodologia AGIS.

Il minore non è vittima di tratta: informazioni e procedure

Se gli indicatori di tratta NON sono applicabili in tale caso specifico:

- indicare le procedure che dovrebbero essere implementate e la modalità di protezione che sarà garantita al minore, soprattutto in quanto tale (a prescindere della propria nazionalità o condizione giuridica).
- indicare quali materiali informativi possono essere dati al minore relativi ai suoi diritti e alle misure di protezione esistenti.

Protezione provvisoria

- indicare quale misura di assistenza e protezione provvisoria è disponibile, considerando che in ogni caso un minore in quanto tale ha il diritto di riceverla (ad esempio: cure mediche d'urgenza).

.- indicare quale meccanismo di presa in carico sarà attivato qualora il minore fosse identificato come vittima di tratta.

La metodologia AGIS raccomanda di contattare una struttura residenziale sicura e segreta e attivare immediatamente il meccanismo di presa in carico.

PROCEDURE OPERATIVE APPLICABILI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI

Presa in carico del minore da parte di strutture residenziali, identificazione attraverso gli indicatori di tratta

- se il minore è preso in carico da una struttura residenziale indicare chi è responsabile per l'applicazione degli indicatori relativi alla tratta della metodologia AGIS (cioè, un referente specializzato: il suo percorso formativo e il ruolo nella struttura residenziale).

Accertamento dell'età

- Il principio del "beneficio del dubbio": *nel caso in cui sussistano dubbi circa la minore età, chi dichiara di avere meno di 18 anni dovrà essere provvisoriamente trattato come tale.*

Sicurezza personale

- Qualora vi fosse il sospetto che il minore fosse controllato e/o sotto pressione nella struttura residenziale da parte di un altro minore, dovranno essere separati.

Colloquio di approfondimento

Se gli indicatori di tratta sono applicabili ad un caso specifico:

- specificare le procedure di invio del minore ad un referente specializzato responsabile per la conduzione del colloquio di approfondimento (possibilmente all'interno della struttura residenziale o in alternativa, appartenente ad una rete operativa, così come indicato nella Scheda Metodologica n.6)
- raccomandare l'applicazione dei principi etici e metodologici nel colloquio di approfondimento presentati nella Sezione 3 della metodologia AGIS

Il minore non è vittima di tratta: informazioni e procedure

Se gli indicatori di tratta NON sono applicabili in tale caso specifico:

- indicare le procedure che dovrebbero essere implementate e la modalità di protezione che sarà garantita al minore, soprattutto in quanto tale (a prescindere della propria nazionalità o condizione giuridica)
- indicare quali materiali informativi possono essere dati al minore relativi ai suoi diritti e alle misure di protezione esistenti.

Il minore è vittima di tratta: informazioni e procedure

Se, attraverso l'applicazione degli indicatori ed il colloquio di approfondimento, è confermato che il minore è vittima di tratta:

- indicare che protezione sarà garantita. La protezione potrà essere data anche dalla struttura residenziale stessa, se nell'interesse superiore del minore, o da altre strutture verso le quali il minore dovrà essere immediatamente trasferito.

Protezione provvisoria

- indicare quale misura di assistenza e protezione provvisoria è disponibile, considerando che in ogni caso un minore in quanto tale ha il diritto di riceverla (ad esempio: cure mediche d'urgenza..)

Informare le autorità competenti

- specificare quali procedure saranno seguite per informare tutte le autorità competenti della presenza del minore

Permesso di soggiorno

- consigliare quale permesso di soggiorno può essere rilasciato, prendendo in considerazione: tutte le misure di protezione esistenti, il caso specifico, l'opinione

PROCEDURE OPERATIVE APPLICABILI NEL CIRCUITO PENALE

Identificazione attraverso gli indicatori relativi alla tratta

- indicare chi è responsabile nel circuito penale dell'applicazione degli indicatori relativi alla tratta indicati nella metodologia AGIS (referenti specializzati, percorso formativo, ruolo)

Accertamento dell'età'

- Il principio del "beneficio del dubbio": *nel caso in cui sussistano dubbi circa la minore età, chi dichiara di avere meno di 18 anni dovrà essere provvisoriamente trattato come tale.*

Sicurezza personale

- Qualora vi fosse il sospetto che il minore fosse controllato e/o sotto pressione nella struttura penale da parte di un altro minore, dovranno essere separati.

Colloquio di approfondimento

- Se gli indicatori di tratta sono applicabili al caso specifico:
- specificare le procedure di invio del minore ad un referente specializzato responsabile della conduzione del colloquio di approfondimento (possibilmente all'interno della struttura penale o in alternativa, appartenente ad una rete operativa, così come indicato nella Scheda Metodologica n.6)
 - raccomandare l'applicazione dei principi etici e metodologici nel colloquio di approfondimento presentati nella Sezione 3 della metodologia AGIS

Il minore e' vittima di tratta: informazione e procedure

- Se, attraverso l'applicazione degli indicatori ed il colloquio di approfondimento, è confermato che il minore è vittima di tratta:
- indicare le procedure che saranno seguite per assicurare che le autorità competenti siano informate della situazione e che lo status di vittima del minore sia tenuto in considerazione nei procedimenti penali contro di lui/lei
 - alla luce dello status di vittima di tratta, indicare quali misure saranno prese per assicurare una valutazione appropriata responsabilità penali del minore per le azioni commesse durante lo sfruttamento
 - indicare come il minore può procedere contro gli sfruttatori e trafficanti, e in che modo saranno prese le necessarie misure di protezione personale nei confronti suoi e dei familiari.

Misure alternative alla detenzione

- identificare le possibili misure alternative alla detenzione applicabili al minore nel suo superiore interesse

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'ETA'

Completare la seguente tabella con le procedure che possono essere sviluppate in linea con gli standard del diritto internazionale dei minori.

Sviluppo delle procedure

- Specificare quali procedure saranno seguite a livello nazionale citando ogni legge o politica rilevante a livello nazionale e accordi a livello internazionale

Accertamento dell'età'

- Assicurarsi di prendere in considerazione i seguenti principi:
 - l'accertamento dell'età deve sempre essere effettuato alla luce del superiore interesse del minore
 - dovrebbe far parte di una valutazione più ampia ed olistica dei bisogni del minore
 - dovrebbe essere effettuato da professionisti indipendenti, dotati di capacità e di esperienza
 - si dovrebbe tener conto dei fattori fisici, psicologici e culturali

- i minori devono essere consultati prima delle procedure di accertamento dell'età e la loro partecipazione deve essere volontaria
- le procedure di accertamento dell'età non devono recare danno
- nel caso in cui sussistano dubbi circa la minore età, chi dichiara di avere meno di 18 anni dovrà essere provvisoriamente trattato come tale
- nella determinazione finale dell'età, ai minori deve essere concesso il beneficio del dubbio

PROCEDURE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEI LEGAMI DI PARENTELA TRA IL MINORE E GLI ADULTI CHE LO ACCOMPAGNANO

Sviluppo delle procedure

- Specificare quali procedure saranno seguite a livello nazionale citando ogni legge o politica rilevante a livello nazionale e accordi a livello internazionale

Accertamento

- Assicurarsi di prendere in considerazione le seguenti indicazioni:
 - l'accertamento delle relazioni tra il minore e gli accompagnatori adulti dovrebbe sempre essere condotto nel superiore interesse del minore, e tutte le considerazioni relative all'immigrazione o all'accertamento del reato, dovranno essere secondarie
 - la valutazione dovrebbe includere un colloquio separato con il minore e con l'adulto